



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi

Numero di raccolta generale 26232/2026

Roma, lì, 13/07/2026

Composta da:

ANDREA MONTAGNI
DANIELA FALLARINO
VINCENZO PEZZELLA
DONATO D'AURIA
MARIA TERESA ARENA

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 823/2026
UP – 08/07/2026
R.G.N. 13029/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██

avverso la sentenza del 03/12/2025 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. ██████████, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 03/12/2025, la Corte di appello di Milano confermava la
sentenza del Tribunale di Milano in data 10/05/2024, che, all'esito del giudizio
abbreviato, aveva condannato ██████████ per i reati di cui agli artt. 10, comma
2, D.L. n. 14 del 2017 e 7, comma 15-*bis*, D.Lgs. n. 285 del 1992 e succ. mod.
alla pena ritenuta di giustizia.

2. L'imputato, a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 9,
commi 1 e 2 e 10, comma 2, D.L. n. 14 del 2017, nonché vizio di motivazione.
Rileva che, con riferimento all'elemento oggettivo del reato, la contestazione di
cui al capo A) ha come presupposto la violazione da parte dell'imputato del
provvedimento questorile notificato, che prescrive il divieto di accesso per dodici



mesi nella zona individuata dall'art. 135 del Regolamento di Polizia Urbana, adottato con delibera del 26/07/2019; che per la sussistenza del reato di cui all'art. 10, comma 2, cit. occorre preliminarmente svolgere una verifica formale e sostanziale dell'ordine del Questore del divieto di accesso alle aree urbane, nel senso che esso deve fondarsi su reiterate condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture di cui all'art. 9 D.L. cit., in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, qualora dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza; che la disciplina del DASPO urbano persegue la finalità di evitare turbative dell'ordine pubblico, per cui, perché il divieto di accesso sia disposto legittimamente, non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell'area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione di reati, posto che la misura non è rivolta ad allontanare oziosi e vagabondi; che, peraltro, il pericolo per la sicurezza deve emergere dalla condotta tenuta, che deve risultare concretamente indicativa del pericolo che la sua presenza può ingenerare per i fruitori della struttura, in ragione dell'atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto mostrato nei loro confronti; che, nel caso di specie, il provvedimento questorile notificato al [REDACTED] è affetto da vizio motivazionale e da difetto di istruttoria, atteso che argomenta la necessità del veto sulla mera rilevazione della reiterazione delle condotte contestate dalla Polizia Locale di [REDACTED] della continuata attività di parcheggiatore abusivo, che sarebbe svolta dall'imputato in alcune aree di [REDACTED] che, inoltre, nemmeno vengono indicate le concrete modalità con cui il ricorrente avrebbe agito, tali da impedire la fruizione o l'accesso allo spazio pubblico, né vi è traccia di segnalazioni che provino il suo coinvolgimento in attività estorsive, moleste o rissose; che, dunque, l'argomentazione posta a sostegno del provvedimento questorile non soddisfa in alcun modo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 legge n. 241 del 1990, essendo, altresì, connotato da una marcata carenza istruttoria; che, di conseguenza, è legittima la sua disapplicazione, da cui discende come ulteriore conseguenza l'insussistenza del fatto ascritto al [REDACTED]

Quanto all'elemento soggettivo del reato, osserva che, anche ammesso che il ricorrente si trovi in Italia dal 2011, non vi è prova della sua stabile ed ininterrotta presenza sul territorio nazionale in tutti questi anni; che, in ogni caso, tale circostanza non dimostra che egli sia in grado di comprendere la lingua italiana e, in particolare, il contenuto dell'ordine del Questore, anche in considerazione delle condizioni di marginalità in cui versa; che, dunque, il provvedimento questorile notificatogli andava tradotto nella sua lingua madre, il rumeno.



2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge, in relazione all'art. 7, comma 15-*bis*, D.Lgs. n. 285 del 1992. Evidenzia che la responsabilità del [REDACTED] si fonda unicamente su quanto riportato nell'informativa della Polizia Locale, che non prova al di là di ogni ragionevole dubbio che in quella occasione l'imputato stesse svolgendo l'attività di parcheggiatore abusivo; che, invero, la descrizione dei fatti è carente, posto che non è dato comprendere come il [REDACTED] possa aver indotto gli agenti operanti a pensare che era sua intenzione svolgere attività di parcheggiatore; che non sono stati svolti accertamenti, non sono stati escussi i conducenti agevolati nel parcheggio, né sono state eseguite verifiche in ordine alla presunta dazione di denaro come conseguenza dell'attività di parcheggiatore abusivo; che la riferita richiesta di denaro è estremamente generica, non indicando nemmeno le modalità della richiesta; che il ricorrente non stava svolgendo attività di parcheggiatore abusivo, ma semplicemente chiedendo l'elemosina ai passanti; che, in conclusione, mancano dati fattuali univoci per ricondurre la condotta del [REDACTED] a quella del parcheggiatore abusivo al di là di ogni ragionevole dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il profilo del primo motivo, attinente alla disapplicazione del provvedimento questorile, non è stato dedotto con l'appello, per cui non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità. In proposito, la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 – 01; Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 – 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 – 01). Ed invero, è in gioco il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema della disapplicazione del provvedimento questorile risulta proposto soltanto con il ricorso in cassazione, circostanza questa che ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza.

In ogni caso, il motivo, quanto al profilo dell'elemento oggettivo del reato, pecca di autosufficienza. In proposito, è stato condivisibilmente sostenuto che è



inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723 – 01).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 *bis*, comma 2, D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, D.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, a mente del quale, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419 – 01). In particolare, sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso (Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01). In altri termini, tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti che devono essere valutati dal giudice di legittimità, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Naturalmente, nulla impedisce al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito.

Nel caso di specie, si chiede di disapplicare il provvedimento questorile con cui si inibiva al [REDACTED] l'accesso per dodici mesi in una determinata zona del centro di [REDACTED] in quanto affetto da vizio motivazionale ed in presenza di un difetto di istruttoria, ma non lo si allega, al fine di consentire al Collegio di esaminarlo, di talchè può affermarsi che il ricorrente non ha adempiuto agli oneri di precisione, completezza e specificità, in cui si sostanzia il principio della cd. "autosufficienza" del ricorso.

La doglianza relativa all'elemento soggettivo è manifestamente infondata.



Invero, la Corte territoriale è giunta alla conclusione circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato sulla base di una articolata valutazione in fatto, che, non essendo manifestamente illogica, non può essere censurata in questa sede.

1.2. Il secondo motivo reitera questioni già poste al giudice di secondo grado ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, per cui sotto questo profilo è aspecifico, atteso si confronta solo in apparenza con la trama argomentativa del provvedimento impugnato. In particolare, i giudici di appello hanno affermato la responsabilità dell'imputato sulla base delle risultanze della comunicazione notizie di reato, in cui vengono riportate circostanze di fatto cadute sotto la diretta percezione dei verbalizzanti e da cui emerge che il [REDACTED] indicava ai conducenti lo stallo di sosta da occupare, agevolandone la manovra di parcheggio ed avvicinandosi subito dopo per chiedere denaro; hanno, inoltre evidenziato, come dagli atti non emerga nulla in ordine alle indicazioni difensive, secondo le quali l'odierno ricorrente stazionava in quel posto per aiutare a caricare e scaricare la merce dai furgoni.

Ebbene, rispetto all'articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, i motivi si limitano a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, misurandosi solo in apparenza con la sua decisione. Dunque, sotto questo aspetto, i motivi sono aspecifici, atteso che ignorano gli snodi decisivi della motivazione.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantesi, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.



P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 08 luglio 2026.

Il Consigliere estensore
Donato D'Auria

Il Presidente
Andrea Montagni

